

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 5 settembre 2006.

**Modifica del protocollo operativo relativo al premio specifico alla qualità per le varietà di frumento duro.**

**IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**

Visto il Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004, n. 224, con il quale vengono definite le modalità operative per l'effettuazione degli accertamenti necessari a individuare le varietà ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all'art. 7 del regolamento (CE) 2237/2003;

Visto il verbale della riunione del 26 settembre 2005 della Commissione ministeriale per il premio specifico alla qualità delle varietà di frumento duro;

Ritenuta la necessità di apportare talune precisazioni al detto decreto ministeriale del 29 ottobre 2004 in ordine agli accertamenti da effettuarsi per la definizione della qualità delle varietà di frumento duro da ammettere al premio specifico;

Decreta:

Art. 1.

Nel protocollo operativo relativo al premio specifico alla qualità per le varietà di frumento duro, allegato al decreto ministeriale n. 224 del 29 ottobre 2004, la qualità del glutine è determinata mediante il test di sedimentazione in sodio-dodecilsolfato (SDS) ed è soppressa l'alternativa tra peso elettrolitico e peso dei 1000 semi utilizzando come parametro il solo peso elettrolitico.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2006

*Il Capo Dipartimento:* AMBROSIO

**AVVERTENZA:**

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

**06A08441**